REGOLAMENTO UTEEP
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 20/03/2002

Art. 1 - Definizione

L'Università della Terza Età e dell'Educazione Permanente (UTEEP) sorta, con il nome di Università della Terza Età e del Tempo Disponibile (UTETD), dalla collaborazione del Comune di Verona con alcuni insigni cittadini ed i Lions Clubs locali, è un servizio culturale e di educazione permanente destinato ai cittadini anziani e più in genere a coloro che desiderano occupare il proprio tempo libero frequentando corsi di studio e di aggiornamento, partecipando ad attività culturali di vario genere mettendo anche, eventualmente, a disposizione la propria esperienza e preparazione nei vari settori ai fini dell'organizzazione e realizzazione delle iniziative dell'UTEEP.

Art. 2 - Scopi

Nello spirito di favorire una migliore integrazione tra formazione culturale e condizione esistenziale, l'UTEEP si propone i seguenti scopi:

a) effettuazione di corsi di studio e di aggiornamento in varie discipline e svolgimento di attività di carattere pratico e di ricerca purché finalizzate a scopi culturali e non di semplice intrattenimento;
b) effettuazione di corsi di informazione sui temi di carattere scientifico, neuropsichiatrico e psicologico, letterario, umanistico e storico, artistico, linguistico e giuridico, e sui problemi sociali riguardanti in modo particolare la terza età, al fine di fornire una più adeguata conoscenza dei problemi e delle soluzioni;
c) organizzazione di attività culturali di vario genere, anche a carattere ricreativo, purché collegate ai corsi di cui ai punti precedenti;
d) promozione di ogni intervento utile, nella città, per iniziative particolarmente di carattere sociale e in collaborazione con i Consigli di Circoscrizione e le associazioni di volontariato operanti nel territorio comunale tendenti ad offrire ai cittadini nuove possibilità per valorizzare il proprio tempo disponibile stimolando alla socializzazione;
e) effettuazione di rapporti di collaborazione e di cooperazione e di interscambi socio-culturali con analoghe istituzioni di Verona, della provincia, italiane ed estere.

Art. 3 - Caratteristiche del servizio

L'UTEEP è servizio pubblico e si colloca tra le attività di competenza del Settore Cultura del Comune di Verona.

Gli adempimenti formali inerenti i collegamenti e i rapporti tra le attività dell'Università e l'Amministrazione Comunale sono curati da apposita segreteria composta esclusivamente di funzionari e impiegati comunali dipendenti dal Centro di Responsabilità Cultura del Comune di Verona.

Art. 4 - Organi di gestione

Al fine di favorire la partecipazione degli utenti alla vita del servizio e di conferire ad esso un carattere il più possibile volontaristico e di autogestione, l'UTEEP è dotata dei seguenti organi di gestione:

a) Assemblea degli iscritti
b) Comitato di partecipazione
c) Presidente del Comitato di partecipazione
d) Collegio dei Docenti
e) Giunta dei Docenti
f) Rettore

Art. 5 - Assemblea

L'Assemblea degli iscritti è formata da coloro che sono iscritti ad uno o più corsi, nell'anno accademico di riferimento.

Compiti dell'Assemblea sono:

- l'elezione dei membri del Comitato di partecipazione, in numero di nove;
- la valutazione dell'attività svolta;
- la formulazione di proposte circa le attività da svolgere.

Essa è convocata dal Presidente del Comitato di partecipazione, previa presentazione di dettagliato ordine del giorno, e si riunisce, di norma, due volte nel corso di ogni anno accademico. Deve essere convocata, inoltre, ove ne faccia richiesta almeno 1/10 degli iscritti, il Sindaco o l'Assessore alla Cultura, il Rettore ed anche in questi casi la convocazione dovrà essere accompagnata da ordine del giorno.

L'Assemblea nel proprio ambito nomina ad ogni convocazione un Presidente ed un Segretario. Quest'ultimo redige il verbale che va esposto in bacheca per sette giorni.

Art. 6 - Comitato di partecipazione

Il Comitato di partecipazione è composto da nove membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Le elezioni, cui possono candidarsi tutti gli iscritti all'UTEEP nell'anno accademico in corso, avvengono mediante espressione di un numero massimo di quattro preferenze tra i nomi dei candidati riportati su apposita scheda e si svolgono durante l'orario delle lezioni, nell'arco di tre giorni, con il pomeriggio del terzo giorno destinato agli scrutini.

La presentazione dei candidati deve essere effettuata prima e non oltre i sette giorni lavorativi dal primo giorno delle elezioni e l'elenco dei candidati deve essere affisso in bacheca al massimo il quarto giorno lavorativo prima del primo giorno delle elezioni.

I candidati possono anche presentarsi in liste di non più di quattro nominativi contraddistinte da un motto. In questo caso nell'elenco ufficiale dei candidati sarà riportato anche il motto di lista sovrastante la lista stessa.

Alle operazioni di voto sovrintende un Ufficio composto di sette persone (il Presidente, il Segretario e cinque scrutatori), nominate dal Dirigente del Centro di Responsabilità Cultura tra i componenti dell'Assemblea degli iscritti non candidatisi e volontariamente propostisi per l'incarico, assicurando per quanto possibile un'adeguata alternanza.

Il Comitato, dopo l'insediamento, elegge, nel proprio ambito, il Presidente.

Il Comitato rimane in carica due anni.

In ogni caso, l'incarico di componente del Comitato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

Il Comitato deve essere rinnovato, anche parzialmente, nel caso di dimissioni, decadenza o decesso dei propri membri, secondo l'ordine delle preferenze risultante dalle elezioni.

Si ha decadenza dall'incarico nel caso di:

- assenza non giustificata a più di tre riunioni consecutive;
- quando venga meno la qualità di iscritto;
- per gravi mancanze nei confronti dell'Istituzione o dei docenti o degli iscritti, a seguito delle quali siano intervenute almeno due censure irrogate mediante lettera del Rettore e ferma restando la possibilità di difesa e la facoltà di contro deduzione. In questo caso la decadenza è disposta con atto del Sindaco.

I compiti del Comitato sono:

1) agevolare i rapporti tra i docenti e discenti, fungendo da portavoce per il buon funzionamento dei corsi;
2) formulare, di propria iniziativa o su suggerimento dell'Assemblea, proposte al Rettore circa le attività extrascolastiche da svolgere;
3) esprimere al Rettore parere obbligatorio non vincolante circa:
   a) istituzione o soppressione di corsi e relativi programmi evitando le considerazioni sui modi di presentazione e conduzione dei programmi da parte dei docenti;
   b) avvio di nuove attività ed iniziative extrascolastiche;
   c) redazione del calendario degli orari delle lezioni;
4) redigere i verbali di ogni riunione;
5) favorire l'opera della Segreteria finalizzata al buon funzionamento dell'Istituzione anche secondo le indicazioni e gli incarichi assegnati dal Presidente ad ogni singolo componente od in base alle necessità che, di volta in volta, dovessero presentarsi e in ogni caso nel pieno rispetto dei ruoli del Rettore, dei docenti e dei funzionari e impiegati di segreteria.

Il Comitato si riunisce, di norma, una volta al mese, da settembre a giugno, su convocazione ordinaria del Presidente, o su richiesta del Presidente stesso allorché ritenga opportuno convocarla, con almeno tre giorni lavorativi di preavviso, o con almeno 24 ore di preavviso in caso di urgenza. Ogni convocazione deve essere accompagnata dall'ordine del giorno proposto.

Il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione anche in caso di richiesta da parte di almeno tre membri del Comitato, del Sindaco o dell'Assessore alla Cultura o del Rettore, accompagnata sempre da presentazione dell'ordine del giorno.

In caso di inerzia, provvede il Sindaco.

Alle riunioni del Comitato sono invitati a partecipare l'Assessore alla Cultura o un funzionario da lui nominato e il Rettore o un componente della Giunta dei docenti da lui nominato.

Art. 7 - Presidente del Comitato di Partecipazione

Il Presidente del Comitato di partecipazione è nominato dal Comitato stesso nell'ambito dei suoi componenti e rimane in carica per lo stesso periodo del Comitato medesimo e ne ha gli stessi limiti di rieleggibilità.

Suoi compiti sono:

- convocare le riunioni del Comitato di partecipazione e l'Assemblea degli iscritti;
- presiedere il Comitato di partecipazione;
- promuovere l'attività del Comitato, assegnando ai suoi componenti incarichi specifici di collaborazione con i Docenti e con la Segreteria;
- trasmettere al Rettore e alla Giunta dei Docenti richieste provenienti dall'Assemblea degli iscritti e dal Comitato di partecipazione.

In caso di indisponibilità temporanea, il Presidente è sostituito nei suoi compiti dal componente del Comitato a tal fine designato dal Comitato stesso all'atto della nomina del Presidente (Vice Presidente).

Art. 8 - Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è costituito da tutti i docenti della UTEEP, raggruppati nei rispettivi dipartimenti, ed è presieduto dal Rettore.

Si riunisce almeno due volte l'anno, di cui la prima tassativamente in ottobre, prima dell'inizio dei corsi, allo scopo di definirne il calendario, sentite a questo scopo le richieste del Comitato di partecipazione e della segreteria.

Suoi compiti sono:

- proporre, valutare ed organizzare i programmi generali di attività ed i singoli corsi, su indicazione di ognuno dei suoi membri, del Rettore e tenendo presenti le proposte del Comitato di partecipazione;
- proporre il numero e le caratteristiche dei singoli dipartimenti didattici;
- eleggere quattro componenti della Giunta dei docenti.

Art. 9 - La Giunta dei Docenti

La Giunta dei Docenti è composta dal Rettore, dai capi di dipartimento di cui al successivo articolo 12 e da quattro docenti eletti dal Collegio dei Docenti ed è presieduta dal Rettore.

I quattro componenti eletti restano in carica per un triennio e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta consecutiva.

Compito della Giunta è:

- adottare ogni decisione concernente la vita didattica e culturale dell'Università, dandone comunicazione al settore comunale competente ed invitando lo stesso a predisporre i relativi atti amministrativi, ove necessari;

- esprimere il proprio parere sulla nomina e sulla revoca dei docenti e collaboratori.

La Giunta si riunisce almeno tre volte l'anno, a richiesta del Rettore o di almeno quattro componenti la Giunta stessa.

Alla Giunta dei Docenti il presidente del Comitato di gestione e i componenti del Comitato di gestione possono presentare proposte e se richieste fornire indicazioni.

Art. 10 - Rettore

Il Rettore è nominato dal Sindaco dopo regolare elezione da parte del Collegio dei Docenti.

L'elezione si svolge con le stesse modalità anche se non con le stesse scadenze, dell'elezione del Comitato di partecipazione.

L'incarico ha durata biennale, eventualmente rinnovabile per un secondo mandato consecutivo.

Suoi compiti sono:

- la rappresentanza ufficiale dell'UTEEP;
- nominare i docenti, i collaboratori e i Coordinatori di Dipartimento;
- mantenere i contatti con l'Assessorato ed il settore comunale competenti;
- attuare le delibere della Giunta dei Docenti;
- presiedere il Collegio e la Giunta dei Docenti.

In caso di assenza, o comunque di impedimento temporaneo, le funzioni del Rettore saranno assunte dal Docente anziano, eletto tra i componenti della Giunta dei Docenti (Pro Rettore).

Art. 11 - Docenti

I Docenti vengono nominati dal Rettore, previo parere della Giunta dei Docenti che ha facoltà di sentire anche il Comitato di partecipazione.

Essi restano in attività fino a revoca dell'incarico o a loro rinuncia. Ad essi compete la scelta del programma didattico da svolgere ed il metodo di conduzione delle singole lezioni, che deve privilegiare, ove possibile, lo spazio al dibattito con gli allievi e favorire lo svolgimento di tesi, monografie e lavori di ricerca.

Art. 12 - Docenti Coordinatori Dipartimenti

Il Rettore, sentito a norma dell'art. 8 del presente regolamento il Collegio dei Docenti, provvede ad ordinare

i vari insegnamenti per gruppi omogenei – o dipartimenti – affidandone il coordinamento delle competenti attività didattiche e culturali ad un Docente – capo dipartimento – il quale cura i contatti con i singoli Docenti per programmare l'attività didattica.

Art. 13 - Collaboratori

I Collaboratori vengono nominati dal Rettore, previo parere dei Docenti e della Giunta dei Docenti.

Loro compito è:

- affiancare, in modo non permanente, i Docenti nell'attività didattica dell'Università o nelle varie iniziative culturali ad essa collegate;
- tenere una o più lezioni o conferenze non inserite nei corsi.

Essi permangono nell'incarico per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività cui sono interessati e, in ogni caso, non fanno parte del Collegio dei Docenti.

Art. 14 - Carattere volontaristico

Sia il Rettore che i Docenti prestano la loro attività gratuitamente.

È consentito provvedere al rimborso di spese sostenute per lo svolgimento dell'attività didattica dei suddetti, purché le spese stesse siano preventivamente autorizzate dal settore comunale su richiesta del Rettore e siano corredate da idonea documentazione.

Anche l'opera dei componenti il Comitato di partecipazione, dei Collaboratori e degli iscritti che, a qualsiasi titolo, prestano la loro opera a favore dell'UTEEP, è assolutamente gratuita.

Anche per questi ultimi è consentito provvedere ad eventuali rimborsi spesa con le medesime modalità di cui al comma precedente.

Art. 15 - Anno Accademico e corsi

L'anno accademico, di norma, inizia nel mese di ottobre e termina nel mese di maggio dell'anno successivo.

Art. 16 - Iscrizioni

L'accesso ai corsi dell'UTEEP è riservato ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Verona.

Agli iscritti non è richiesto alcun titolo di studio.

Le domande di iscrizione vanno presentate al Sindaco su apposito modulo nel mese di settembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di versamento della tassa di iscrizione, il cui importo è determinato dall'Amministrazione Comunale.

Il Rettore, sentito il parere del Comitato di partecipazione, potrà accogliere oltre il termine domande di iscrizione di persone che possano dimostrare di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- recente stato di vedovanza o di grave lutto familiare;
- recente trasferimento da altri Comuni, tale da non consentire l'iscrizione nei termini previsti;
- gravi motivi personali di origine sanitaria o sociale. In ogni caso la deroga sarà limitata all'anno in corso.

Art. 17 - Attestati di frequenza

Durante la cerimonia di apertura dell'anno accademico saranno consegnati attestati di riconoscimento ai docenti e agli iscritti che hanno raggiunto i 25 anni di frequenza.

Al termine di ogni anno accademico, gli iscritti ch abbiano frequentato almeno 2/3 delle lezioni di uno o più corsi, possono richiedere, con domanda al Rettore, il rilascio di un attestato di frequenza, che sarà sottoscritto dal Rettore e dall'Assessore competente.

Tale attestato non potrà, in ogni caso, avere valore giuridico.

Art. 18 - Uscite di studio

Durante l'ultima parte dell'anno accademico, su iniziativa dei docenti a ciò interessati, potranno essere organizzate delle uscite didattiche con lo scopo di approfondire sul campo gli insegnamenti e gli argomenti trattati durante le lezioni.

Per la partecipazione a tali uscite sarà data precedenza agli iscritti che frequentano i corsi interessati e potrà essere condizionata da un rigoroso ordine di prenotazione, in caso di limitate disponibilità di accoglienza (musei, teatri, mezzi di trasporto, ecc.).

Le uscite, in ogni caso, avranno la durata preferibilmente di una giornata ed il loro svolgimento avverrà secondo il programma predisposto, caso per caso, dai docenti interessati previa autorizzazione del Rettore.

La programmazione e la gestione delle uscite di studio farà capo al docente di ogni corso o ad un suo rappresentante che ne curerà, in modo autonomo e responsabile l'attuazione, secondo la normativa vigente.